

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GREVE

Viale Giovanni da Verrazzano, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI) Tel. e fax 055853098 - 055853177

fiic826001@istruzione.it – fiic826001@pec.istruzione.it – Sito Web: www.comprensivogreve.edu.it

Codice fiscale 94080910485 – Codice Univoco UFTU0C – Codice ministeriale FIIC826001

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GREVE IN CHIANTI
Prot. 0007096 del 02/10/2025
IV (Uscita)

Alle famiglie degli alunni
Al Personale Docente
Ai collaboratori scolastici
Al sito

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori Scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività. La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle Leggi, dai Contratti, dal Regolamento di Istituto e dai codici dello Stato italiano.

RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

I Collaboratori Scolastici ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al D.S.G.A. e/o al D.S..

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Inoltre dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Si forniscono di seguito alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni

(art. 29, co. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita degli alunni dalla scuola.

Nel caso di specie, si sottolinea come i Docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino all'interno degli spazi di pertinenza della scuola delimitati dalla recinzione.

Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile (culpa in vigilando).

Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).

È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. In ogni caso, nessun alunno dovrà essere allontanato fuori dalla classe poiché la sorveglianza deve essere costante.

Il Collaboratore Scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata indispensabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che al momento dell'ingresso, a scuola, i Collaboratori Scolastici siano nelle rispettive postazioni e prestino la dovuta vigilanza sugli alunni, i quali entreranno a scuola solo dopo il suono della campanella.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i Docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti secondo l'orario, permanendo in classe o nel corridoio o negli spazi esterni, per poter vigilare sugli studenti, in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare eventi a danno di cose o persone. Per limitare il numero di alunni che condividono, contemporaneamente, gli spazi durante l'intervallo, il tempo dedicato alla cosiddetta ricreazione è diversificato secondo un'organizzazione comunicata all'inizio dell'anno scolastico.

I Collaboratori Scolastici, durante le fasi di intervallo vigileranno il corridoio e le aree di competenza; per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

USCITA DALL'AULA DURANTE LE LEZIONI

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo, in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività.

L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, esclusivamente nelle aree attinenti alla motivazione per cui lo studente richiede di allontanarsi dalla classe e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione.

È vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. E gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa.

I Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Se in una classe ci sono due docenti (ad es. quello di sostegno e quello curricolare), l'insegnante di sostegno aspetterà il collega dell'ora successiva e l'insegnante curricolare andrà nella classe ove ha lezione. L'insegnante che termina il proprio orario di servizio attenderà l'arrivo del collega dell'ora successiva.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i Collaboratori Scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto.

In caso di motivata e momentanea assenza dei Docenti, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al Dirigente o al referente di plesso anche tramite la segreteria.

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati senza vigilanza.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO "AULA – USCITA DALL'EDIFICIO" AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche, presso la/e porta/e di uscita dell'edificio scolastico, è presente un Collaboratore Scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni fino all'uscita dal cancello.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA - LABORATORI

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente, salvo diversa disposizione che può prevedere anche la presenza di un Collaboratore Scolastico. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai Docenti dell'ora di lezione assegnata.

È richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle attrezzature in uso in palestra, o della strumentistica dei laboratori. È importante

sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai referenti di plesso e/o ai preposti per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

Durante le ore di lezione, i cancelli di entrata rimarranno chiusi e saranno aperti solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti, a

E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.

I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori.

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

I Docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei Docenti accompagnatori. I Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i Docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose.

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (preferibilmente un docente di sostegno) fino a due alunni disabili.

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D. Lgs. n. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. Nei casi necessari, è sempre opportuno contattare il servizio "118", indipendentemente dalla volontà della Famiglia.

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:

1. per i primi soccorsi richiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso del plesso, il quale se ritiene necessario, fa chiamare tempestivamente il "118";
2. contattare o far contattare la famiglia dell'infortunato;
3. in caso di trasporto in ambulanza, l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto un Docente o un Collaboratore Scolastico avrà cura di seguire l'alunno al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo della Famiglia;
4. il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto alla segreteria e a compilare l'apposito modello di denuncia e farlo avere al più presto per avviare le procedure assicurative.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori Scolastici, hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del C.d.S. del 27.01.1982). Nella giornata di sciopero i Docenti non aderenti ed il personale non docente presente in servizio, devono accogliere e vigilare (Cassaz. Civile sez. lav. 29/11/91 n.12822), oltre a quelli della propria classe, anche gli eventuali alunni presenti a scuola, pur essendo state regolarmente preavvertite le famiglie. Nessun minore deve essere lasciato privo di vigilanza: in situazioni di emergenza l'obbligo di vigilanza prevale sullo svolgimento dell'attività didattica.

Il Dirigente ha facoltà di modificare l'orario delle lezioni, posticipare l'orario di ingresso, anticipare l'orario di uscita, modificare l'orario di servizio del personale e accorpate le classi in aule o locali idonei ed utilizzare per la vigilanza anche i collaboratori scolastici non aderenti allo sciopero (Tab. A/2 allegata al CCNL 26.5.1999).

USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI

Gli alunni minori di anni 14, possono uscire dalla scuola senza accompagnatori solo se i genitori hanno provveduto a sottoscrivere l'autorizzazione all'uscita autonoma (senza accompagnatori) debitamente compilato e firmato.

In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, su segnalazione del docente dell'ultima ora, la scuola cercherà di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del personale in servizio.

Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.

Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori.

I Docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno dal termine delle lezioni, chiedono al Dirigente di convocare i genitori per un colloquio esplicativo.

Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente direttiva.

La pubblicazione della presente direttiva sul sito web vale come formale notifica a tutto il personale scolastico.

Le norme attribuiscono precisi obblighi e responsabilità ai docenti e ai collaboratori scolastici, ma la centralità della materia e i connessi risvolti sul piano della salute e della sicurezza impongono di richiamare tutto il personale scolastico a cooperare a tale delicato compito.

Ogni operatore, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente,

laddove se ne manifesti l'esigenza. Ciò allo scopo di evitare episodi che possono pregiudicare la sicurezza dei nostri alunni.

L'obbligo della vigilanza costituisce una funzione essenziale della professionalità di ciascun docente che, in caso di mancata o inadeguata vigilanza dei minori a loro affidati, può incorrere nella "culpa in vigilando", con le conseguenti responsabilità penali, civili, amministrativo – patrimoniali e disciplinari. Tale obbligo, che certo caratterizza la funzione docente, grava anche sul personale A.T.A., se pure nei limiti fissati dai C.C.N.L. (C.C.N.L. 4.8.1995 e modificata dal C.C.N.L. 26.5.1999, come pure il C.C.N.L. 2006/2009).

Il Dirigente Scolastico

Rossella Aiello

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

